

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979

Modifiche organizzative in taluni uffici e servizi centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i motivi della crisi dell'amministrazione della giustizia, hanno non poco rilievo l'insufficienza numerica dei magistrati, l'inidonea utilizzazione da parte di essi, l'inadeguata efficienza dell'Amministrazione centrale, la carenza delle strutture periferiche.

La crisi è destinata ad essere sempre più accentuata, oltre che dall'ormai permanente stato di emergenza dovuto al susseguirsi costante di fatti di sangue, atti terroristici ed eversivi, dalla richiesta sempre più crescente dell'intervento della magistratura nei rapporti sociali e di lavoro, nonché tra i cittadini e le istituzioni statuali a tutti i livelli. È opportuno aggiungere che il quadro è destinato decisamente ad aggravarsi con la nuova legislazione penale che si preannuncia con impegno maggiore per le strutture a vantaggio dell'utente della giustizia.

È vero che il problema magistratura e giurisdizione, nel suo insieme, può trovare una organica e definitiva soluzione in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, ma è da ritenere che il contenuto del presente disegno di legge costituisce un valido con-

tributo all'eliminazione, o quanto meno alla attenuazione, di molti aspetti che negativamente pesano sulla macchina amministrativa e giudiziaria.

Questo perchè, col passare degli anni, certe situazioni che contrastano con i principi che sono alla base del nostro ordinamento, si sono aggravate in luogo di essere rimosse dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Il disegno di legge collega, su un piano di rispetto delle norme, il problema del numero dei magistrati a quello della inidonea ed impropria utilizzazione degli stessi. Tale ultimo aspetto si presenta al centro, pregiudizievole e rilevante, con l'impiego di un elevato numero di magistrati, nel Ministero di grazia e giustizia per funzioni burocratico-amministrative, e in periferia, con l'attribuzione ai magistrati dirigenti di funzioni che istituzionalmente competono al personale amministrativo.

Il Parlamento stesso si è occupato più volte, sia in sede di discussione dei bilanci che in occasione di dibattiti su disegni di legge riguardanti la magistratura, dell'am-

ministrazione centrale con riguardo alla notevole presenza dei magistrati, nei posti di dirigenza di tutti gli uffici, a tutti i livelli. Un ordine del giorno, vale ricordarlo, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera nella seduta dell'ormai lontano 13 dicembre 1973, in occasione della approvazione del disegno di legge avente per oggetto le promozioni a magistrato di casazione, impegnò il Governo a ridimensionare la presenza dei magistrati negli uffici ministeriali.

Il presente disegno di legge, agli articoli 1 e 2, è volto a recuperare alla giurisdizione ben 64 magistrati degli oltre 100 in servizio nel Ministero (è esclusa la dotazione organica dell'ufficio legislativo) e mira a conservare, allo stato, la presenza dei magistrati soltanto negli uffici ministeriali nei quali si ritiene che essi possano continuare a offrire il loro prezioso e insostituibile apporto di preparazione tecnica. Agli altri uffici, che trattano gli affari indicati negli articoli 1 e 2, si propone di destinare il personale delle carriere direttive esistenti nella medesima amministrazione, nei settori giudiziario e penitenziario.

È da osservare che mal si giustifica che una schiera tanto numerosa di valenti magistrati, in gran parte di grado elevato, svolga funzioni amministrative, anche di impiegati subordinati, dopo la recente legge che ha disciplinato il trattamento economico degli appartenenti all'ordine giudiziario.

In attuazione della previsione avanti esposta, è stato stabilito, all'articolo 4, che la nuova tabella contenente la dotazione organica dei magistrati addetti al Ministero e che è allegata al presente disegno di legge, sostituisce quella allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570.

Con riguardo agli organi centrali dell'Amministrazione, ci si è proposti di colmare una grave lacuna esistente per mancanza di coordinazione tra la vecchia e la nuova legislazione in un settore particolarmente delicato, qual è quello dell'ispettorato, e di rendere operante la volontà del legislatore in ordine alla situazione delle competenze e della responsabilità degli uffici e dei funzionari, armonizzando il tutto in una nuova

regolamentazione secondo l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748 del 1972.

Invero, non si pretende di ristrutturare l'ispettorato, il che è auspicabile sia fatto quanto prima, ma di rendere efficientemente funzionale tale strumento istituito dalla legge perchè l'Amministrazione assolva ai suoi compiti di controllo e di stimolo.

È da rilevare, preliminarmente, che la tabella IV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, prevede l'istituzione di n. 12 posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore circoscrizionale, con riferimento alle dodici circoscrizioni ispettive, quali risultano fissate nella legge 12 agosto 1962, n. 1311, e cioè: Bari-Lecce; Bologna-Ancona; Cagliari; Catania-Messina; Catanzaro-sezione Reggio Calabria; Firenze; Milano-Brescia; Napoli-Potenza; Palermo-Caltanissetta; Roma-L'Aquila-Perugia; Torino-Genova; Venezia-Trento-Trieste.

L'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nello stabilire i compiti dei dirigenti (dirigenti superiori e primi dirigenti) con funzioni ispettive, ha dato sostanzialmente e formalmente a tali funzioni una connotazione diversa da quella tradizionale: non più ispezioni a carattere inquisitorio, repressivo o meramente accertativo, bensì verifica, rilevazione di dati organizzativi e funzionali, ausilio e costante intervento per il miglioramento dei servizi. E tali compiti, che rappresentano certamente un impegno significativo in una visione nuova del rapporto centri direzionali-uffici operativi, non possono assolutamente trovare attuazione con l'attuale dotazione di dodici dirigenti superiori, anche e soprattutto in rapporto alla dimensione e al numero (circa 1.300) degli uffici delle cancellerie e segreterie dislocati sul territorio nazionale nell'ambito di ciascuno dei 23 distretti di corte d'appello.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 5, si prospetta di affiancare ai dodici dirigenti superiori ventiquattro primi dirigenti con funzioni ispettive da assegnare alle dodici circoscrizioni ispettive. V'è da osservare, del resto, che anteriormente al decreto

del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (legge n. 1311 del 1962), i funzionari ispettori, numericamente, non sono mai stati meno di trenta unità, di cui dieci di ex grado quinto e venti dell'ex grado sesto comprendenti sei funzionari in soprannumero. Ed ancora, il Ministero, oggi, affida compiti ispettivi a funzionari che non rivestono qualifica dirigenziale e continua ad applicare in ordine agli incarichi ispettivi la legge numero 1311 della quale si rende necessaria la modifica visto che non la si ritiene in massima parte superata dalla nuova normativa. E, quindi, necessario che il Parlamento intervenga per rendere effettivamente funzionali gli uffici circoscrizionali ispettivi, ponendo termine alla frequente esorbitanza funzionale cui ricorre l'Amministrazione. Per soddisfare le esigenze di funzionalità del servizio, gli ispettorati circoscrizionali, organi periferici del Ministero, aventi sede in Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, devono essere posti in condizioni di svolgere la loro funzione senza dipendere, per il concreto funzionamento, dagli uffici delle cancellerie e segreterie; vale a dire che devono essere dotati di proprio personale, nel numero indispensabile anche all'esecuzione di lavori di segreteria, copiatura compresa. A tal uopo è stato previsto all'articolo 6 che, con decreto del Ministro, siano a ciascuno di essi assegnati impiegati in relazione a dimostrate esigenze del servizio.

Esaminando, però, il problema ispettivo, non solo con riguardo agli uffici delle circoscrizioni ispettive (che operano per legge in un costante rapporto di dipendenza e collegamento con l'Amministrazione centrale del cui ispettorato generale fanno parte), ma anche in relazione all'ufficio centrale dell'Amministrazione, appare opinabile che l'ispettorato generale, secondo l'articolo 1 della legge n. 1311 del 1962, debba essere costituito soltanto da magistrati e cioè: due presidenti di cassazione, tre magistrati di cassazione, quattro magistrati di appello e un magistrato di tribunale con funzioni amministrative. Per correggere la anomalia di tale situazione, si è proposto,

con l'articolo 5, che siano destinati a costituire l'ispettorato generale del Ministero anche tre dirigenti superiori e tre primi dirigenti per i compiti istituzionali che la legge loro demanda, oltre ovviamente ai dodici dirigenti superiori e ai ventiquattro primi dirigenti assegnati agli ispettorati circoscrizionali. Devesi puntualizzare che, oggi, ad una presenza elevata di alti magistrati, non corrispondono quantitativamente adeguate funzioni ispettive riguardanti il personale di magistratura la cui attività giurisdizionale non può essere soggetta a ispezione, mentre la prevalente finalità e l'intenso impegno dell'attività ispettiva riguardano servizi ed il personale amministrativo. Pertanto, nell'interesse dell'Amministrazione si propone di assicurare al centro, a disposizione del Ministro e del capo dell'ispettorato, una presenza di funzionari i quali, oltre che per legge, siano per preparazione culturale e pratica professionale i più qualificati a svolgere compiti ispettivi.

Si è inteso, poi, con l'articolo 7, rendere possibile, per il caso di eccezionali esigenze del servizio, l'utilizzazione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti in sedi ispettive diverse da quelle cui sono assegnati. E ciò, ovviamente, su disposizioni del Ministro o del capo dell'ispettorato generale.

Sono state, infine, previste, agli articoli da 8 a 11 modifiche o abrogazioni di disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1962, n. 1311, aggiornando la normativa, nel suo insieme, alle esigenze innanzi esposte. Anche in tale coordinazione si è presentata la possibilità di recuperare alle funzioni giurisdizionali loro proprie cinque magistrati di corte d'appello il cui impiego è sembrato senza dubbio incongruo, siccome dedito, quasi esclusivamente, nelle verifiche ispettive ai servizi di cancelleria e segreteria. Ed in tali sensi è stato modificato l'articolo 1 della menzionata legge n. 1311 del 1962.

In coerenza con lo scopo del presente disegno di legge, si è ritenuto di prendere in esame anche la situazione venutasi a creare negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie con l'attuazione del contenuto del quadro A della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del

1972. Risultano assegnati tre posti di dirigente superiore, rispettivamente agli uffici della cancelleria presso la corte di cassazione, della segreteria generale presso la procura generale della corte di cassazione e della cancelleria presso il tribunale superiore delle acque pubbliche. Risultano, altresì, destinati 136 primi dirigenti, oltre che ai 23 uffici delle cancellerie presso le corti d'appello e ai 23 uffici delle segreterie presso le procure generali, a 90 altri uffici di cui 43 agli uffici delle cancellerie presso i tribunali (che sono 158), 30 a quelli delle segreterie presso le procure (che sono 158) e 17 agli uffici delle preture ritenute importanti.

Trattasi di una situazione irrazionale, sia sotto il profilo della funzionalità che sotto l'aspetto organizzativo. Agli uffici dei servizi collocati presso le corti e le rispettive procure generali, massimi organi giudiziari di ciascun distretto, sono stati assegnati primi dirigenti, così come ad altri uffici compresi nei distretti; non è stata assicurata la presenza di un primo dirigente neppure in uffici di particolare importanza è cioè a quelli collocati presso i tribunali e le procure aventi sede nelle città capoluogo di provincia.

In ordine al primo problema (uffici presso corti e procure generali) si osserva: gli uffici delle cancellerie in questione sono da considerare certamente di vertice rispetto a tutti gli altri uffici esistenti nel distretto e quest'ultimo è quasi sempre — territorialmente — a livello regionale non vi è in nessun altro settore dell'Amministrazione statale una previsione di dirigenza di tale livello a capo di strutture amministrative di analoghe dimensioni.

Con il nuovo quadro A allegato al presente disegno di legge (art. 12) è prevista la destinazione di dirigenti superiori ai 23 uffici delle cancellerie presso le corti d'appello e ai 23 uffici delle segreterie presso le procure generali.

A tal previsione si accompagna, al successivo articolo 13, una precisazione aggiuntiva e chiarificatrice dei compiti già stabiliti dalla normativa vigente. È precisato, infatti, che i dirigenti superiori devono essere unità direzionali di riferimento e coordina-

mento per gli uffici dei servizi del distretto; hanno l'obbligo di riferire annualmente al Ministro di grazia e giustizia sull'andamento dei servizi, proponendo e suscitando iniziative intese al miglioramento funzionale delle strutture. È stata sostanzialmente proposta una diretta collaborazione dei dirigenti superiori con il capo dell'Amministrazione, il che risponde all'ormai da tutti conclamato principio della piena responsabilizzazione, principio che per tali livelli dirigenziali è assolutamente da rispettare.

In ordine al secondo problema, relativo ai posti di primo dirigente, si osserva: riesce, invero, incomprensibile il criterio adottato dal legislatore delegato, nel 1972, nella determinazione numerica dei posti ed altrettanto opinabile appare il metro che, qualitativamente, ha potuto consentire l'individuazione degli uffici cui preporre i primi dirigenti. Vi sono, poi, aspetti che destano perplessità, come la mancata assegnazione del primo dirigente agli uffici delle segreterie presso le procure collocate in tribunali ai cui uffici invece è stato destinato il primo dirigente.

Non si comprende come il legislatore delegato sia pervenuto ad una così confusa e disarmonica situazione se non ipotizzando uno scarso rilievo dato all'apporto che, in sede di elaborazione del provvedimento gli organi politici o tecnici del Ministero di grazia e giustizia non possono non aver dato. Conferma tale ipotesi la constatazione che il settore giudiziario è stato l'unico a subire una diminuzione di oltre il 75 per cento di posti dirigenziali rispetto a quelli esistenti prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e che è stato, questo, uno dei prevalenti motivi che hanno reso massiccio l'esodo di esperti e qualificati funzionari per i quali non vi era più il minimo spazio per progredire nella carriera.

Del resto, se la generale convinzione di una crescita, in prospettiva, degli impegni di carattere giurisdizionale e di intervento della magistratura è fondata, altrettanto certa è la conseguenza di un aggravamento della inadeguatezza delle strutture amministrative che devono, apprestando i necessari servizi, consentire agli organi giudiziari di funzio-

nare. Vero è che nell'aprile 1978 il Ministero di grazia e giustizia, in coincidenza con i gravi fatti di sangue che scossero profondamente la pubblica opinione, dimostrò una apparente consapevolezza dell'insufficienza degli organici e con decreto-legge incrementò i ruoli dei segretari, coadiutori, commessi e degli autisti. In realtà l'iniziativa non coprì l'intero arco delle necessità in quanto fu totalmente ignorato il problema dell'adeguamento numerico dei dirigenti, la cui soluzione avrebbe dovuto non solo e non tanto rimediare agli errori del passato, ma creare un equilibrio tra unità direzionale e il complesso organico risultante dopo il decreto-legge. I sindacati invano sottolinearono il problema; neppure il suggerimento avanzato pressochè nei medesimi termini dalla Commissione ministeriale per gli interventi urgenti sulle strutture (organo specialistico di consulenza del Ministro) trovò accoglimento, cosicchè la discrasia nell'organizzazione, rilevabile del resto *ictu oculi* (poco più di cento primi dirigenti per oltre ventottomila dipendenti addetti nei 1.300 uffici dei servizi disseminati su tutto il territorio nazionale) si è aggravata, tanto più che non è stato messo ordine neppure nelle funzioni del personale.

Il presente disegno di legge, col nuovo quadro A, innova fundamentalmente, prevedendo l'assegnazione di un primo dirigente a ciascuno degli uffici dei servizi presso i tribunali e le procure aventi sede nelle città capoluogo di provincia. Con ciò realizzando una dislocazione dei centri direzionali dei servizi relativi alla giustizia, coincidente con l'articolazione dei servizi amministrativi che lo Stato appresta e che soddisfano comunità demograficamente anche rilevanti. D'altra parte, in alternativa a tale criterio dislocativo, posto che l'attuale situazione è insostenibile, vi sarebbe soltanto la previsione di 158 + 158 primi dirigenti, tanti, cioè, quanti sono i tribunali e le rispettive procure. Qualunque altro criterio, basato su discutibili priorità, finalizzato a stabilire la maggiore o minore importanza degli uffici dei servizi che operano presso gli organi giudiziari, creerebbe polemiche e sarebbe fonte di contestazione. Un'altra circostanza,

infine, è da porre in rilievo: la modifica delle circoscrizioni giudiziarie da tutti invocata e preannunciata, porterà attraverso la soppressione di molti uffici, inevitabilmente, ad una concentrazione di lavoro e di servizi. Di qui l'esigenza di dare un assetto obiettivo alla dislocazione dei centri direzionali degli uffici amministrativi per utilizzarne al meglio il potenziale di funzionamento e rendere, in tempestività e precisione, un ottimale supporto operativo agli organi giudiziari individuali e collegiali.

Ad un'altra esigenza si è ritenuto di rispondere con l'articolo 14 del disegno di legge, precisando i compiti di massima del personale direttivo preposto alla direzione degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Tale necessità discende dalla mancata attuazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dalla conseguente confusione che si è determinata nel funzionamento degli uffici. Vi è attualmente uno stato di forte tensione, in quanto nulla si è fatto perchè lo *status* funzionale degli impiegati trovi lo spazio e la dimensione dovuti in applicazione della normativa vigente.

È da domandarsi se all'anomalia esistente al centro, dove magistrati di cassazione svolgono addirittura compiti di consigliere e direttore di sezione, si debba necessariamente aggiungere un'altra negli uffici periferici, dove il magistrato, oltre ad esercitare la giurisdizione, si trasforma in funzionario amministrativo, corrispondendo col Ministro sugli affari amministrativi, ed esercitando così le funzioni che sono proprie del personale direttivo.

La proposta si muove nel rispetto delle sfere di competenza, che è poi rispetto della norma costituzionale che non consente di creare un rapporto gerarchico-funzionale tra magistrato e Ministro. Quest'ultimo deve adempiere ai suoi compiti, non attraverso il personale di magistratura a lui non subordinato, bensì utilizzando il personale che da lui dipende. E ciò non può assolutamente suonare interferenza o pericolo di lesione dell'autonomia della magistratura, mentre lesione e interferenza certe si verificano nel senso contrario e cioè con la spoliazione dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionari amministrativi dei compiti loro spettanti e per l'esecuzione dei quali essi rispondono al capo dell'Amministrazione che ne è per norma costituzionale responsabile.

Il presente disegno di legge non pretende, ovviamente, di risolvere il tutto, ma tende a dare un avvio alla soluzione dei più grossi inconvenienti che si stanno verificando negli uffici.

Con l'articolo 15 si è stabilito che i posti di dirigente superiore recati in aumento sono conferiti nelle percentuali e con le modalità contemplate dalla normativa in vigore, fatta eccezione per il bando in ordine al quale sarà provveduto nel termine reso possibile dal tempo di approvazione del disegno di legge.

Il proposto aumento dei posti di primo dirigente, comporta anche l'esigenza di suggerire in via transitoria le modalità di conferimento delle promozioni.

Non è allo stato ipotizzabile, nell'interesse del servizio, l'attuazione delle norme che provvedono corsi di formazione, giacchè questo comporterebbe l'assenza dal servizio per mesi di centinaia di funzionari. D'altra parte, la presenza nel ruolo del personale direttivo di centinaia di funzionari delle qualifiche ad esaurimento (210 direttori superiori equiparati ad ispettori generali e 74 direttori equiparati a direttori di divisione) suggerisce di considerare superfluo un corso, trattandosi di funzionari con notevole anzianità di servizio e certamente in grado di assolvere ai compiti spettanti al primo dirigente. Si è ritenuto, pertanto, all'articolo 16, di proporre che il cinquanta per cento dei posti portati in aumento sia attribuito, mediante scrutinio, ai funzionari che rivestano qualifiche ad esaurimento, il restante cinquanta per cento, con le medesime modalità, si è proposto di attribuirlo ai direttori aggiunti e ai direttori di sezione, questi ultimi con 5 anni di anzianità nella qualifica al 30 giugno 1980, essendo stata stabilita la decorrenza delle promozioni dal 1° luglio 1980.

Allo scopo di consentire la risistemazione presso gli organi giudiziari dei magistrati recuperati alle funzioni giurisdizionali, nonchè di rideterminare i ruoli del personale diret-

tivo, giudiziario e penitenziario, a seguito delle modifiche numeriche apportate, si è ritenuto di stabilire il termine di 120 giorni per l'entrata in vigore della legge. Possono in tal modo essere anche impostati e portati a termine i lavori del Consiglio di amministrazione relativi alle promozioni da conferire, nonchè agli incarichi dirigenziali da attribuire negli uffici centrali e periferici del Ministero.

ONERE FINANZIARIO

A) Per i n. 49 dirigenti superiori portati in aumento si avrà un onere di lire 176.252.951, che è dato dalla differenza tra lo stipendio del primo dirigente e quello del dirigente superiore.

Infatti:

lo stipendio annuale lordo del dirigente superiore	è di	L. 16.501.693
quello del primo dirigente alla 2ª classe di stipendio	è di	» 12.904.694
differenza		L. 3.596.999

Detta somma, moltiplicata per 49, dà l'importo di lire 176.252.991.

B) Per i n. 158 primi dirigenti portati in aumento, metà dei posti (n. 79) vengono assegnati ai direttori superiori di cancelleria del ruolo ad esaurimento, i quali, per l'anzianità rivestita, saranno collocati nella 2ª classe di stipendio di primo dirigente con un maggior onere per l'Erario di lire 111.563.721, così ricavato:

Stipendio dirigente annuo lordo alla 2ª classe . . .	L. 12.904.694
Stipendio annuo lordo del direttore superiore . . .	» 11.492.495
differenza	L. 1.412.199

Detta somma, moltiplicata per 79, dà un totale di lire 111.563.721.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) Gli altri posti di primo dirigente vanno assegnati ai direttori aggiunti di cancelleria con un onere di lire 179.528.132 desunto come appresso (si chiarisce che, potendo essere promossi a primo dirigente sia i direttori superiori o i direttori del ruolo ad esaurimento sia i direttori aggiunti sia i direttori di sezione, si è preso a riferimento, come spesa media, lo stipendio del direttore aggiunto):

Stipendio annuo lordo del primo dirigente . . .	L.	11.932.490
Stipendio annuo lordo del direttore aggiunto (8° livello iniziale)	»	9.659.982
		<hr/>
differenza . . .	L.	2.272.582

Detta somma, moltiplicata per 79, dà un totale di lire 179.528.132.

ONERE OMPLESSIVO (A + B + C)

L.	176.252.951	+
»	111.563.721	+
»	179.528.132	=
	<hr/>	
L.	467.344.804	

Se si considera che, secondo il disegno di legge, oltre 50 magistrati sono ridestinati alla funzione giurisdizionale, si avrà un recupero di spese considerato che i magistrati che attualmente prestano servizio al Ministero di grazia e giustizia rivestono mediamente la qualifica di magistrato di cassazione, il cui stipendio annuale *pro capite* è di lire 17.283.000.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****UFFICI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA****Art. 1.**

Alla direzione degli uffici centrali di livello divisionale del Ministero di grazia e giustizia, che trattano gli affari relativi al personale dell'Amministrazione giudiziaria, alle pensioni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, coadiutori e messi di conciliazione, alle spese d'ufficio e di giustizia, ai locali e mobili degli uffici della giurisdizione e dei servizi relativi alla giustizia, al casellario giudiziario centrale, sono destinati funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di primo dirigente. Funzionari della medesima carriera sono, altresì, destinati con la qualifica di primo dirigente alla direzione dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti e biblioteca alla direzione delle segreterie dei consigli nazionali professionali, dell'ufficio legislativo e dell'ispettorato generale.

Art. 2.

Alla direzione degli uffici centrali, di livello divisionale, del Ministero di grazia e giustizia, che trattano gli affari relativi al personale civile e militare dell'Amministrazione penitenziaria, alle pensioni, al mantenimento ed al trasporto dei detenuti, al casermaggio e all'edilizia carceraria, sono destinati funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, con la qualifica di primo dirigente.

Art. 3.

Per gli uffici e per i servizi centrali non contemplati negli articoli precedenti, restano ferme, fino a nuove disposizioni, le norme legislative attualmente in vigore.

Art. 4.

La tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

TITOLO II

ISPETTORATO GENERALE
E CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, numero 1311, è sostituito dal seguente:

« L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro guardasigilli ed è costituito:

1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni il capo dell'ispettorato generale;

2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da quindici dirigenti superiori della carriera direttiva dell'Amministrazione giudiziaria, di cui tre con le funzioni di ispettore generale e dodici con le funzioni di capo di ispettorato circoscrizionale;

5) da ventisette primi dirigenti della carriera direttiva dell'Amministrazione giudiziaria, di cui tre con le funzioni di ispettore capo e ventiquattro con le funzioni di ispettore circoscrizionale.

A ciascuno degli uffici degli ispettorati circoscrizionali, situati nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono destinati un dirigente superiore e due primi dirigenti fra quelli indicati rispettivamente ai numeri 4 e 5 del precedente comma ».

Art. 6.

A ciascuno degli uffici degli ispettorati circoscrizionali, oltre al dirigente superiore, che ne è capo, ed ai due primi dirigenti, sono assegnati con decreto del Ministro, in relazione alle esigenze del servizio, direttori aggiunti e di sezione, segretari, coadiutori dattilografi giudiziari e commessi.

Art. 7.

I dirigenti superiori ed i primi dirigenti assegnati agli ispettorati circoscrizionali esercitano le loro funzioni, salvo esigenze di servizio di carattere eccezionale, nell'ambito delle circoscrizioni, secondo le direttive del Ministro e del capo dell'ispettorato generale.

Art. 8.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono abrogati.

Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dal seguente:

« Le ispezioni ai servizi degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere affidate anche ai magistrati in servizio nell'ispettorato generale ».

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'ispettore, per quanto concerne l'attività svolta dai magistrati, si limita al rilevamento dei dati statistici.

L'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, numero 1311, è abrogato.

Art. 11.

Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Al termine dell'inchiesta, l'ispettorato redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito ».

TITOLO III

TABELLE ORGANICHE E COMPITI
DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 12.

I quadri *A* e *B* della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti, rispettivamente dai quadri *A* e *B* allegati alla presente legge.

Art. 13.

I dirigenti superiori con funzioni di dirigente dell'ufficio della cancelleria presso la Corte d'appello e dell'ufficio della segreteria presso la Procura generale, oltre alle funzioni loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, coordinano, rispettivamente per gli uffici della cancelleria presso i Tribunali e le preture e per quelli delle segreterie presso le Procure della Repubblica del distretto, le attività inerenti ai servizi e al personale amministrativo. Ne riferiscono annualmente — con apposita relazione — al Ministro di grazia e giustizia anche ai fini di suscitare iniziative e direttive idonee a realizzare un efficiente funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.

Art. 14.

Il personale della carriera direttiva dell'Amministrazione giudiziaria preposto alla direzione degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie esercita le funzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nell'ambito dei compiti facenti capo al Ministro guardasigilli, relativamente ai servizi e al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Il personale medesimo assicura la puntuale e piena funzionalità delle strutture amministrative nella osservanza delle direttive del Ministro di grazia e giustizia e sulla base delle esigenze rappresentate dagli organi giudiziari; risponde di ogni carenza od omissione ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed applica nei confronti del personale amministrativo dell'ufficio della cancelleria o della segreteria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

I posti di dirigente superiore recati in aumento dalla presente legge, in aggiunta a quelli che si rendono vacanti al 30 giugno 1980, sono conferiti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni con decorrenza 1° luglio 1980. Al bando si fa luogo in deroga a quanto previsto nell'articolo 24, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 16.

I posti di primo dirigente recati in aumento dalla presente legge nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione giudiziaria sono conferiti in via transitoria:

a) per il cinquanta per cento, con decorrenza 1° luglio 1980, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo la normativa vigente, al quale sono sottoposti a domanda i funzionari delle qualifiche di direttori superiori e direttori ad esaurimento;

b) per il restante cinquanta per cento, con la medesima decorrenza, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo la normativa vigente, al quale sono sottoposti a domanda i funzionari delle qualifiche di direttore aggiunto e di direttore di sezione, in possesso, questi ultimi, della anzianità di anni cinque alla data del 30 giugno 1980.

I posti previsti in aumento nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dalla legge in vigore e con decorrenza dal 1° luglio 1980.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro lo stesso termine si provvederà ad attribuire alla dotazione organica del personale di magistratura operante negli organi giudiziari i posti portati in diminuzione nell'organico del personale di magistratura addetto al Ministero di grazia e giustizia ed a rideterminare le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive del personale delle Amministrazioni giudiziarie e penitenziarie a norma dell'articolo 60, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e per effetto delle modifiche apportate ai quadri A e B della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica predetto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE

Sede Ufficio Circoscrizione	
1 BARI	Distretti della Corte di appello di Bari e Lecce.
2 BOLOGNA	Distretti della Corte di appello di Ancona e Bologna.
3 CAGLIARI	Distretto della Corte di appello di Cagliari.
4 CATANIA	Distretti della Corte di appello di Catania e Messina.
5 CATANZARO	Distretti della Corte di appello di Catanzaro e della Sezione di Reggio Calabria.
6 FIRENZE	Distretto della Corte di appello di Firenze.
7 MILANO	Distretti della Corte di appello di Brescia e Milano.
8 NAPOLI	Distretti della Corte di appello di Napoli e Potenza; e delle Sezioni di Campobasso e Salerno.
9 PALERMO	Distretti della Corte di appello di Caltanissetta e Palermo.
10 ROMA	Distretti della Corte di appello de L'Aquila - Perugia e Roma.
11 TORINO	Distretti della Corte di appello di Genova e Torino.
12 VENEZIA	Distretti della Corte di appello di Trento-Trieste e Venezia.

TABELLA B

PERSONALE DI MAGISTRATURA
ASSEGNATO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392	n.	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	»	5
Magistrati di Corte di cassazione	»	3
Magistrati di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio	»	22
Magistrati di Corte di appello, magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari	»	22
	<u>n.</u>	<u>53</u>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO A

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso la Corte suprema di cassazione	1
			Dirigente dell'ufficio della segreteria generale presso la stessa Corte	1
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso le Corti d'appello	23
			Dirigente dell'ufficio della segreteria presso le Procure generali delle Corti di appello	23
D	Dirigente superiore	64	Ispettore generale nell'Amministrazione centrale	3
			Capo di ispettorato circoscrizionale	12
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso le sedi distaccate di Corti di appello	3
			Dirigente dell'ufficio della segreteria presso le sedi distaccate di Procura generale di Corti d'appello	3
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia	94
			DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	
			Dirigenti dell'ufficio della segreteria presso le Procure della Repubblica degli stessi Tribunali	94
			Dirigente dell'ufficio della cancelleria presso le Preture di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia	12
E	Primo dirigente	245	Direttore di ufficio nell'Amministrazione centrale	12
			Ispettore capo nell'ispettorato generale	3
			Ispettore circoscrizionale	24

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
Dirigente superiore		13	Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
Primo dirigente		37	Direttore degli Istituti di prevenzione e pena e dei Centri di rieducazione per minorenni, di particolare importanza	33
			Direttore di Ufficio nell'Amministrazione centrale	4
		—		
		50		